

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 14

Misure¹ in materia di concessioni per attività di acquacoltura.

(BURC n. 41 del 26 maggio 2021)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 14)

Art. 1

(Misure² in materia di concessioni per attività di acquacoltura)

1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale, ovvero al compendio demaniale oggetto di concessione per attività di acquacoltura, si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario³, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'articolo 03, comma 2, del [decreto legge del 5 ottobre 1993, n. 400](#) (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#).

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

¹ L'art. 1, comma 1, della l.r. 6 maggio 2022, n. 14, sopprime le parole "urgenti" dal titolo della presente legge.

² L'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 6 maggio 2022, n. 14, sopprime le parole "urgenti" dalla rubrica del presente articolo.

³ L'art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. 6 maggio 2022, n. 14, sopprime le parole "e limitatamente agli anni 2021 e 2022".